

PROGETTO AI SENSI DELL'ART.23, COMMI 14 E 15 DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.

Contesto di riferimento

La Provincia di Mantova ha in scadenza il 30.11.2018 la polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso dipendenti stipulata con la Compagnia UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG. con sede in Via Untere Donau, 21 - 1029 VIENNA

La suddetta copertura si prefigge lo scopo di trasferire all'assicuratore essenzialmente le responsabilità di natura extracontrattuale dell'Ente, e si divide nelle due partite della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e della Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.). L'assicurazione della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) è regolata dall'art. 1917 del Codice Civile, in base al quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto egli debba pagare quale civilmente responsabile, sia per fatto proprio che per fatto delle persone delle quali deve rispondere, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali. Occorre quindi tenere presente in linea di principio che l'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi riguarda i danni involontari (e non quelli deliberatamente cagionati) e conseguenti ad un fatto accidentale.

La garanzia comprende altresì la Responsabilità Civile personale di Amministratori e Rappresentanti dell'Ente, nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi, verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Più nel dettaglio:

- L'oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) è il seguente:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

- L'oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) è il seguente:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte

e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro - Dirigente - Preposto - Medico Competente - Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente - Responsabile dei lavori - Coordinatore per la Progettazione - Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti simili ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre simili vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL

Il mantenimento di specifica copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso dipendenti per la Provincia di Mantova, risulta opportuno per le seguenti motivazioni:

- le molteplici attività svolte dalla Provincia ed in particolare la gestione dell'estesa rete viaria espongono la stessa a numerosi rischi per danni provocati a terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose);
- è stata elaborata una statistica dalla quale si evince, da un lato l'elevato numero di sinistri denunciati in materia di responsabilità civile (n.377 dal 30.11.2014 a febbraio 2018), dall'altro l'entità dei danni che talvolta raggiunge, anche per singolo sinistro, cifre piuttosto elevate (importo complessivo riservato dalla compagnia € 328.440,00 e importo liquidato € 100.436,65);
- la mancanza di una specifica copertura assicurativa, farebbe ricadere completamente:

- sul bilancio provinciale tutti i possibili danni causati dal verificarsi dei numerosi sinistri e dalla gestione dei sinistri stessi, il cui valore peraltro non può essere preventivamente quantificato;
- sugli uffici provinciali le attività di gestione dei sinistri le cui procedure risultano essere lunghe e spesso complesse e richiederebbero specifiche competenze professionali.

Indicazioni per la sicurezza

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio stesso non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza; di conseguenza si prescinde dalla predisposizione del DUVRI.

Quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio

L'appalto dei servizi assicurativi in oggetto ammonta ad euro 824.600,00 comprensivo di imposte ed oneri fiscali, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO COMPLESSIVO
Premio lordo a base di gara (comprensivo di imposte)	€ 400.000,00	€ 800.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00	€ 0,00
Totale servizio	€ 400.000,00	€ 800.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 ($\leq 2\%$ di I, in attesa di regolamento attuativo) 80% di 2%C (art. 113 c. 3)	€ 6.400,00	€ 12.800,00
Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 ($\leq 2\%$ di I, in attesa di regolamento attuativo) 20% di 2%C (art. 113 c. 4)	€ 1.600,00	€ 3.200,00
Contributo ANAC		€ 600,00
Spese per pubblicazione		€ 8.000,00
Spese per commissione giudicatrice		€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 8.000,00	€ 24.600,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 408.000,00	€ 824.600,00

Gruppo di lavoro

RUP - Cruciato Tiziana

Direttore dell'esecuzione -Beccarini Anna

Gestione gara - Tosi Sabina

Collaborazione nella gestione della gara - Losa Vivian

Stipula contratto - Negri Lorena